Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale

Quadrimestrale dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici

Istituto Internazionale di Studi Giuridici

L'Istituto ha lo scopo di:

- a) Studiare e dibattere, collaborando anche con altri Enti ed Istituti Internazionali, la soluzione dei problemi che interessano la legislazione di tutti i popoli, in un piano mondiale, attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze e manifestazioni culturali al fine superiore della elaborazione dei principi fondamentali comuni. Tale attività si esplica anche a mezzo di pubblicazioni, di raccolte bibliografiche e di informazioni.
- b) Favorire gli studi di diritto comparato, facilitando le relazioni e gli scambi fra gli studiosi di diritto del mondo intero, docenti universitari, magistrati e avvocati.
- c) Realizzare programmi e corsi di formazione, autonomamente o d'intesa con altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private.
- d) Effettuare ricerche e studi sulla cooperazione giuridica europea ed internazionale.
- e) Curare la pubblicazione della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale.
- f) Pubblicare i risultati di ricerche ed attività svolte dall'Istituto in singoli volumi o periodici similari.

CODICE ETICO ADOTTATO DALLA RIVISTA DELLA COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE

La Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da COPE: http://publicationethics.org/resources/guidelines, le cui line-guida sono condivise dal Comitato di Direzione, dagli autori, e dai referee.

Doveri del Comitato di Direzione

Assenza di discriminazioni: il **Comitato di Direzione** valuta gli articoli proposti per la pubblicazione in base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico degli autori.

Riservatezza: il **Comitato di Direzione** s'impegna a non rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre all'autore, ai referee e all'editore.

Conflitto di interessi e divulgazione: il Comitato di Direzione si impegna a non usare in proprie ricerche i contenuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto dell'autore.

Decisioni sulla pubblicazione: la decisione di pubblicare o meno gli articoli proposti spetta al **Comitato** di **Direzione** (in particolare ai direttori della rivista, sentito, ove si ritenga opportuno, il parere del comitato scientifico). Tale giudizio è, comunque, assunto sulla base dei risultati della procedura di referaggio (double-blind peer review), fatta da valutatori esterni alla rivista.

Doveri dei referee

Contributo alla decisione editoriale: la peer-review è una procedura che aiuta il Comitato di Direzione nell'assumere decisioni sugli articoli proposti e che lungi dal risolversi in un giudizio negativo/positivo) deve permettere all'autore di migliorare il proprio contributo.

Rispetto dei tempi: il **referee** che non si senta adeguato al compito proposto o che sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto a comunicarlo tempestivamente.

Riservatezza: ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato; pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone senza esplicita autorizzazione.

Oggettività: la peer review deve essere condotta in modo oggettivo; ogni giudizio personale sull'autore è inopportuno; i **referee** sono tenuti a motivare adeguatamente i propri giudizi.

Indicazione di testi: i **referee** si impegnano a indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dall'autore; il **referee** deve inoltre segnalare eventuali sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione: tutte le informazioni ottenute durante il processo di peer-review devono essere considerate confidenziali e non possono essere usate per finalità diverse; i **referee** sono tenuti a non accettare in lettura articoli, qualora essi venissero indirettamente e incidentalmente a conoscenza del nome dell'autore e se sussistesse un conflitto di interessi con questi.

Doveri degli autori

Originalità e plagio: gli autori sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro originale in ogni sua parte.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti: l'autore non deve proporre contemporaneamente lo stesso testo a più di una rivista.

Indicazione delle fonti: l'**autore** deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell'articolo.

Paternità dell'opera: va correttamente attribuita la paternità dell'opera e vanno indicati come coautori

tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo all'ideazione, all'organizzazione, alla realizzazione e alla elaborazione della ricerca che è alla base dell'articolo; se altre persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente riconosciuto.

Conflitto di interesse e divulgazione: gli **autori** devono evitare conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte; gli **autori** devono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale scaturisce l'articolo.

Errori negli articoli pubblicati: quando un **autore** individua in un suo articolo, pubblicato dalla rivista, un errore o un'inesattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente il Comitato di Direzione della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie per provvedere alla correzione.

INDICE

Per riflettere	9				
DOTTRINA					
A.L.Valvo, Integrazione europea in cammino: i regolamenti europei in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate	11				
G.L. Cecchini, L'architettura indecifrabile dell'Europa: la deriva di un'Unione per via economica-giurisdizionale	18				
A. Sinagra, Ius soli, diritto interno e diritto internazionale	37				
M. Orlandi, Il diritto alle ferie nella disciplina europea	43				
F.L. Ramaioli, <i>Il regime della proprietà nella storia del costituzionalismo italiano tra funzione sociale e dominio sulla materia</i>	69				
A. Gratani, La quinta libertà UE: la circolazione delle decisioni (penali) nello spazio europeo (parte II – parte speciale)	93				
NOTE E COMMENTI					
A.L. Tudor, Multi-speed Europe: obstacle to judicial cooperation in criminal matters?	131				
T. Russo, Il test del controllo effettivo per l'attribuzione delle condotte nelle operazioni di pace dell'ONU: quali risultati?	146				
F. Ratto Trabucco, <i>The judicial liability in Czech Repubblic and Slovakia: a comparative perspective</i>	164				
F. Carlesi, Fascismo e lotta alla mafia (la lettura di Giuseppe Tricoli)	189				
DOSSIER STATI FEDERAL REPUBLIC OF FINLAND					
Act on the monitoring of foreign corporate acquisitions in Finland (172/2012) (testo in lingua inglese).	197				

ACCORDI INTERNAZIONALI

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (ratificato con legge 25 gennaio 1983, n. 38, entrata in vigore in Italia il 23 ottobre 1983)	202
COMUNICAZIONI	
La Francia, Giggino e il petrolio della Libia (M. Rallo)	219
Ambientalismo: chi crede alla bimba svedese (M. Rallo)	221
Giovanni Gentile – Spunti di riflessione nel LXXV anniversario della scomparsa per mano partigiana (15 aprile 1944) (C.C. Montani)	223
Esilio giuliano, fiumano e dalmata – Memoria di una grande tragedia storica nel segno dell'ethos e della giustizia: dai campi di raccolta alla legge istitutiva del Giorno del Ricordo (L. Brussi)	227
Macron: la sinistra nelle braccia dei Rotschhild (M. Rallo)	231
GIURISPRUDENZA	
Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, sentenza 17 aprile – 26 novembre 2018 nel ricorso 22892-2017	234
DOCUMENTI	
Traité entre la Republique française et la République federale d'Allemagne sur la cooperation et l'integration franco-allemandes (firmato a l'Aix-la-Chapelle il 22 gennaio 2019) (testo in lingua francese)	239
TRNC Public information office, 20 february 2019	246
TRNC Public information office, 22 february 2019	246
TRNC Public information office, 25 february 2019	246
TRNC Public information office, 8 march 2019	247
Rivoluzionare la versione titina della storia (R. De' Vidovich)	249
La sentenza sul PKK: sono terroristi (M.S. Esenli)	250

PANORAMA

La sinistra di Trieste non ha compreso la rivoluzione copernicana su Foibe ed Esodo adottata dal Presidente della Repubblica e dal Governo nel Giorno del ricordo 2019 (R. De Vidovich)	251
La svolta di Basovizza	251
I Dalmati contro la censura antifascista (R. De Vidovich)	251
RECENSIONI	
Le discriminazioni fiscali e gli aiuti di Stato nel diritto dell'Unione europea, di Maurizio Orlandi, Aracne Editrice, Canterano, 2018, pp. 479 (P. Bargiacchi)	253
Le travail detaché face au droit europeen. Perspectives de droit social et de droit fiscal, de Aurélie Frankart, Filip Dorssemont, Marc Morsa (éd.), Larcier, 2018, pp. 202 (V. Ranaldi)	254
Italiani due volte – dalle Foibe all'Esodo: una ferita aperta della Storia italiana, di Dino Messina, Edizioni Solferino, Milano, 2019, pp. 302 (C.C. Montani)	255
Libri ricevuti (e segnalazioni hibliografiche)	259

Per riflettere

I politicanti sono i camerieri dei banchieri. I*

^{1*} Ezra Pound.

DOTTRINA

INTEGRAZIONE EUROPEA IN CAMMINO: I REGOLAMENTI EUROPEI IN MATERIA DI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI E IN MATERIA DI EFFETTI PATRIMONIALI DELLE UNIONI REGISTRATE

Anna Lucia Valvo*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. I Regolamenti (UE) 1103 e 1104/2016. – 3. Lo spazio di libertà sicurezza e giustizia. – 4. Un esempio di cooperazione rafforzata. 5. Conclusioni.

1. A dispetto di chi, a torto o a ragione, auspica la dissoluzione dell'Unione europea e un improbabile ritorno a forme di gestione più o meno autonome della politica da parte degli Stati membri, il processo di integrazione europea procede nel suo commino creando strumenti normativi a beneficio dei cittadini, nel caso in oggetto, in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Il 29 gennaio 2019 sono entrati in vigore i Regolamenti (UE) 2016/1103¹ e 2016/1104² che, in buona sostanza, semplificano l'individuazione della giurisdizione e della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi e partner di unioni registrate dopo la separazione, il divorzio, lo scioglimento di un'unione registrata o la morte di un partner.

In particolare, il Regolamento (UE) 2016/1104 è il primo atto normativo europeo riferibile alle unioni registrate che semplifica la circolazione dei provvedimenti in materia di diritti di proprietà di beni dei partner di questo tipo di unioni con la conseguenza che gli Stati membri devono riconoscere tali provvedimenti anche se

^{*} Ordinario di Diritto dell'Unione europea nell'Università "Kore" di Enna. Avvocato del Foro di Roma.

¹ Regolamento 24.6.2016 n. 1103, Regolamento Consiglio 24 giugno 2016 n. 2016/1103 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. (GUUE n. 183, 8 luglio 2016, Serie L). Cfr. Lagarde, *Règlements 2016/1103 et 1104 du 24 Juin 2016 sur les regimes matrimoniaux et sur le regime patrimonial des partenariats enregistrés*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, p. 676 ss.

² Regolamento 24.6.2016 n. 1104, Regolamento Consiglio 24 giugno 2016 n. 2016/1104 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (GUUE n. 183, 8 luglio 2016, Serie L).

al loro interno non è prevista una specifica disciplina in materia di unioni registrate.

I due Regolamenti si riferiscono a situazioni diverse (matrimonio e unioni registrate), tuttavia, presentano il medesimo impianto e stabiliscono norme di diritto internazionale privato comuni per i regimi patrimoniali e gli effetti patrimoniali in conseguenza della cessazione del rapporto coniugale o dell'unione registrata.

2. L'origine dei due Regolamenti può essere individuata nel Libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, sulla delimitazione della competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni straniere³ e nella Relazione sulla cittadinanza europea "Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini"⁴.

La Relazione 2010 sulla cittadinanza europea, preliminarmente ribadisce che, come statuito dalla Corte di giustizia⁵, quello di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo *status* fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere lo stesso trattamento giuridico a prescindere dalla cittadinanza nazionale. In particolare, la Corte ha stabilito che lo *status* di cittadino di uno Stato membro conferisce ai cittadini dell'Unione il diritto di circolazione e soggiorno in un altro Stato membro⁶, facendo così assurgere la cittadinanza europea a fonte dei diritti di libera circolazione.

La Relazione in oggetto nel prendere atto delle difficoltà concrete cui vanno incontro i cittadini europei e specificamente le coppie europee⁷, nella gestione della vita quotidiana, redige un programma da attuare in tre anni diretto alla eliminazione di alcuni ostacoli relativi all'effettivo esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza europea e, in particolare, del diritto fondamentale alla libera circolazione dei cittadini europei di cui all'art. 21 del TFUE e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁸.

³ Libro Verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, (сом (2006) 400 def.). Cfr., in proposito, BARIATTI-VIARENGO, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato comunitario*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2011, p. 113 ss.

⁴ Relazione sulla cittadinanza europea, del 27 ottobre 2010, "Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini", (сом (2010) 603 def).

⁵ Cfr. causa c-184/99 *Grzelczyk*, raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-06193, punto 31.

⁶ L'art. 21, par. 1, TFUE specifica che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio europeo fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai Trattati.

⁷ "Per le coppie internazionali spesso è difficile sapere quali sono i giudici competenti e quali le leggi applicabili alla loro situazione personale e agli aspetti finanziari (ad esempio un immobile o un conto bancario appartenenti a entrambi). Questi coniugi sono quindi esposti a conseguenze impreviste e negative nella gestione quotidiana dei beni, in caso di separazione o di decesso di uno dei due", cfr. la Relazione 2010 sulla cittadinanza europea, p. 5.

⁸ Proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei Trattati (art. 6, par. 1, TUE).

La cittadinanza europea, che consegue automaticamente alla cittadinanza di uno Stato membro (art. 9 TUE e art. 20, par. 1, TFUE), ha determinato la necessità di individuare strumenti normativi per facilitare l'esercizio dei diritti connessi al detto *status* e, per quanto ora interessa, strumenti diretti a far conoscere alle coppie costituite da persone con differente cittadinanza, o che vivono in uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini o di cui uno di essi non sia cittadino o i cui beni sono localizzati in Stati diversi, quali sono i giudici competenti e le leggi applicabili alla loro situazione personale o agli aspetti patrimoniali nel caso di beni mobili o immobili in comune al momento della intervenuta separazione⁹.

Il 16 marzo 2011 la Commissione ha dunque presentato due proposte di Regolamenti relativi alla giurisdizione, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni, rispettivamente, in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM (2011) 126 def.) e di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2011) 127 def.).

I due strumenti normativi sono sostanzialmente identici e dettano una disciplina conforme in materia di giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere cercando di superare le inevitabili differenze fra i sistemi di diritto internazionale privato vigenti all'interno degli Stati membri in materia di regimi patrimoniali.

In proposito, va detto che i Regolamenti in questione non incidono né sulla nozione di matrimonio¹⁰ e né su quella di unione registrata che restano disciplinate dal diritto nazionale e nella misura in cui, quantomeno per le unioni registrate, il diritto nazionale disciplini queste forme di unione¹¹.

3. Le origini del processo di integrazione europea, caratterizzate da finalità spiccatamente economiche, non potevano evidenziare profili di cooperazione giudiziaria in materia civile fra gli Stati membri.

Nondimeno, la necessità del riconoscimento e della esecuzione delle decisioni giudiziarie degli Stati membri veniva individuata dall'art. 220 dell'allora Trattato CEE che disponeva nel senso che gli Stati dovessero avviare negoziati diretti a garantire a favore dei cittadini "la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti

⁹ In considerazione di ciò, nella Relazione 2010 sulla cittadinanza la Commissione annuncia la sua intenzione di "proporre uno strumento legislativo nel 2011 che consentirà alle coppie internazionali (sposate o registrate) di sapere con maggiore facilità qual è il giudice competente e quali le leggi applicabili ai loro diritti di proprietà (ad esempio, una casa in comune)", Relazione 2010, cit., p. 5.

¹⁰ Considerando 17 del Regolamento (UE) 2016/1103: "Il presente regolamento non riguarda la nozione di «matrimonio», che è definita dal diritto interno degli Stati membri".

¹¹ Considerando 17 del Regolamento (UE) 2016/1104: "La nozione di «unione registrata» dovrebbe essere definita ai fini esclusivi del presente regolamento; il suo contenuto specifico dovrebbe continuare ad essere definito dal diritto interno degli Stati membri. Nulla nel presente regolamento dovrebbe imporre a uno Stato membro la cui legge non prevede l'istituto dell'unione registrata di prevederlo nel diritto nazionale".

il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali"¹².

Da allora il processo di integrazione europea è proseguito al punto da esser giunti ad una sorta di diritto processuale civile dell'Unione europea diretto a concretizzare quello spazio di libertà sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali e dei diversi ordinamenti giuridici di cui all'art. 67, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Nell'ottica evolutiva del processo di integrazione europea i Regolamenti (UE) 2016/1104 e 2016/1103 sembrano diretti a ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone e a realizzare l'obiettivo di un più facile "accesso alla giustizia [...] attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile" (art. 67, par. 4, TUE) nella misura in cui facilitano la libera circolazione dei cittadini sviluppando concretamente "una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali" (art. 81, par. 1 TFUE).

In ossequio alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 14-15 ottobre 1999¹³ che auspicavano la creazione di un autentico spazio di giustizia europeo diretto a realizzare un migliore accesso alla giustizia, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie e una maggior convergenza nel settore del diritto civile, l'obiettivo dei due Regolamenti è diretto a rendere effettivo l'accesso alla giustizia per la tutela dei diritti e a favorire il riconoscimento delle sentenze nello spazio giudiziario europeo¹⁴ onde consentire all'Unione europea di mettere a disposizione "[dei] suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne [...]" (art. 3, par. 2 TUE).

La base giuridica dei due Regolamenti deve essere individuata nell'art. 81 TFUE a norma del quale la cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transazionali include "l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri".

4. Trattandosi di misure dirette a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nel campo del diritto di famiglia, inizialmente si era fatto ricorso alla procedura legislativa speciale (art. 289, comma 2, TFUE) che prescrive l'approvazione all'unanimità della proposta normativa da parte del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo (art. 81, par. 3 TFUE), il cui parere, pur

¹² Cfr. Carbone-Tuo, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il Regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016, p. 2.

¹³ Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere si possono leggere sul sito internet del Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/summits/tam it.htm.

¹⁴ Si veda, in proposito, il Programma di Stoccolma "Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini", adottato dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2009.

obbligatorio, non è tuttavia vincolante per il Consiglio.

Tuttavia, in occasione della riunione del 3 dicembre 2015 il Consiglio ha dovuto constatare l'impossibilità di raggiungere l'unanimità (soprattutto per la contrarietà della Polonia e dell'Ungheria) e a seguito della richiesta degli Stati interessati ha autorizzato l'avvio di una forma di integrazione differenziata (cooperazione rafforzata) ex art. 328 ss. TFUE.

Constatata dunque l'impossibilità di raggiungere la prevista approvazione all'unanimità da parte del Consiglio, è stata presentata alla Commissione una proposta di cooperazione rafforzata da parte di 18 Stati membri¹⁵ e la relativa procedura è stata autorizzata dal Consiglio con decisione (UE) 2016/954 del 9 giugno 2016.

Trattandosi di una cooperazione rafforzata, l'armonizzazione della normativa europea in materia riguarderà soltanto gli Stati che vi hanno partecipato, dunque il quadro normativo risulterà armonizzato soltanto in parte; i due Regolamenti sono obbligatori soltanto per gli Stati che partecipano alla cooperazione rafforzata (anche se altri Stati potranno aderirvi facendone richiesta in qualunque momento) e si applicano soltanto alle situazioni con carattere transnazionale¹⁶.

I due Regolamenti, pur se riferiti a due forme di unione differenti, ciascuna con proprie peculiarità, sono sostanzialmente identici e, come detto, riguardano la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra i coniugi (n. 2016/1103) e in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (n. 2016/1104). Si tratta di due regolamenti speculari se pur riferiti a due forme di unione differenti, ciascuna con proprie peculiarità¹⁷.

5. I due Regolamenti europei sono sostanzialmente diretti a superare l'eterogeneità della disciplina di diritto internazionale privato vigente all'interno dei vari Stati membri, tuttavia, nella loro applicazione pratica, per quanto riguarda l'Italia, dovranno trovare un necessario coordinamento con le modifiche apportate alla legge 218/1995 dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7¹⁸, per tutte le questioni che non rientrano

¹⁵ Specificamente Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna, Svezia.

¹⁶ Cfr. il *Considerando* n. 14 il cui testo è identico per entrambi i Regolamenti: "In conformità all'articolo 81 TFUE, il presente regolamento dovrebbe applicarsi nel contesto di regimi patrimoniali tra coniugi con implicazioni transfrontaliere".

¹⁷ I Regolamenti in commento presentano un evidente collegamento con il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n. 1347/2000.

¹⁸ Intitolato "Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76". Entrato in vigore l'11 febbraio 2017, ha introdotto gli artt. da 32-bis a 32-quinquies alla legge 218/1995 e sostituito il testo del suo art. 45 colmando il vuoto normativo della citata legge che, per evidenti ragioni, fino all'entrata in vigore della legge 76/2016 disciplinava solamente le questioni dei regimi

espressamente nelle loro previsioni e che continueranno ad esser sottoposte alla citata legge italiana di diritto internazionale privato.

Si ricorda che in Italia l'istituto delle unioni civili ha trovato una recente regolamentazione nella legge 20 maggio 2016, n. 76¹⁹ la quale detta una specifica disciplina anche per le "convivenze di fatto" fra "persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale"²⁰.

In realtà, la regolamentazione delle cosiddette convivenze di fatto, appare piuttosto confusa è frammentaria e tuttavia, rispetto al passato, essa rappresenta un passo avanti nella misura in cui trova una sua riconducibilità alla Direttiva 2004/38/CE che già da tempo ha introdotto misure volte a garantire la libertà di circolazione e soggiorno ai cittadini europei e ai loro familiari non europei e ricompreso nella nozione di "familiare" anche il partner delle unioni registrate e delle "relazioni stabili debitamente attestate"²¹.

All'esito dell'entrata in vigore del citato d.lgs., il sistema di diritto internazionale privato italiano distingue i rapporti patrimoniali fra: 1. coniugi (art. 30 legge 218/1995) e tra persone dello stesso sesso coniugate all'estero (art. 32-bis); 2. persone unite civilmente (art. 32-ter, comma 4 e art. 32-quinquies); 3. conviventi di fatto che hanno concluso un contratto di convivenza²².

Nondimeno, tali novità normative, almeno in parte, sono destinate a cedere il passo alla disciplina prevista dai due Regolamenti del 2016.

In proposito, si segnala che i due strumenti normativi europei evidenziano novità in relazione alla individuazione della legge applicabile ridimensionando il criterio della cittadinanza comune in favore del criterio della residenza abituale o al criterio del collegamento più stretto anche se i criteri di collegamento oggettivi previsti dai due Regolamenti sono destinati a cedere il passo dinanzi alla prevalenza data all'autonomia delle parti dunque alla scelta della legge da essi designata (ovviamente, alla stregua di criteri di collegamento che evidenziano una stretta connessione con l'ordinamento competente ed espressamente individuati dai Regolamenti in questione).

Come detto, i due Regolamenti sono il frutto di una cooperazione rafforzata

patrimoniali discendenti dal matrimonio e non anche gli effetti patrimoniali delle unioni fra persone dello stesso sesso. Cfr., in proposito, BIAGIONI, *Unioni same-sex e diritto internazionale privato: il nuovo quadro normativo dopo il d.lgs. n. 7/2017*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2017, p. 496 ss.

¹⁹ Legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

²⁰ Cfr., in proposito, Damascelli, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo, in Rivista di Diritto Internazionale, 4, 2017, p. 1103 ss.

²¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri.

²² Cfr. CALÒ, *Le norme di conflitto nelle unioni civili e nelle convivenze*, in *Notariato*, 4, 2017, p. 394 ss.

e non danno luogo ad una disciplina uniforme a livello europeo. In ragione di quanto precede, anche dopo l'entrata in vigore dei Regolamenti (UE) 1103 e 1104 del 2016 si continueranno ad applicare gli artt. 64 e seguenti della legge 2018/1995 in ordine all'efficacia delle sentenze pronunciate da giudici di Stati terzi e dai giudici degli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata²³.

EUROPEAN INTEGRATION ON THE MOVE: THE EUROPEAN REGULATIONS IN MATTERS OF MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES AND IN MATTERS OF THE PROPERTY CONSEQUENCES OF REGISTERED PARTNERSHIPS.

ABSTRACT: The two European regulations on the property regimes of international couples, married or registered, regulate jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and public deeds. The parties are free to choose the forum and the applicable law. In accordance with the other EU instruments of private international law, no procedure is necessary for the recognition of decisions.

KEY WORDS: matrimonial property regimes; registered partnerships; law 218/1995; d.lgs. 7/2017.

²³ Cfr. Faraci, L'incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull'ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal d.lgs. 7/2017 attuativo della cd. Legge Cirinnà, in osservatoriosullefonti.it, 2, 2017.